

FOGLIO INFORMATIVO

Deposito a Risparmio**Informazioni sulla Banca****Denominazione e forma giuridica:** Farbanca Spa**Sede legale:** Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna**Sede amministrativa:** Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna**Indirizzo telematico:** www.farbanca.com**Codice ABI:** 3110**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia :** 5389**Gruppo bancario di appartenenza:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA**Direzione e Coordinamento:** GRUPPO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA**Numero di iscrizione al Registro delle imprese :** 01795501202**Sistemi di garanzia cui la Banca aderisce:**

- Fondo Interbancario per la tutela dei depositi
- Fondo nazionale di garanzia

Capitale sociale: Euro 28.242.100 i.v.**Riserve:** Euro 5.679.190**Caratteristiche e rischi tipici****Struttura e funzione economica**

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 12.500 euro.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- rischio di controparte. Rischio di controparte è il rischio che la controparte non adempia alle scadenze ai propri obblighi contrattuali. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di Euro103.291,38 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Spese di liquidazione	Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese.
Spese per singola operazione	Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.
Costo del libretto	Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio.
Maggiorazione su estinzioni richieste tramite altra banca	Commissione relativa alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche.
Spese per ammortamento	Spese previste per pratica da istruire in caso di urto o smarrimento.
Tasso	Tasso nominale annuo (al netto /lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione semestrale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.
Valute su versamenti	Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelievo.

Condizioni economiche

Tassi di interesse

nominali annui calcolati con riferimento all'anno civile (365 gg.)

tasso creditore minimo	Zero
tasso annuo effettivo derivante dalla capitalizzazione	Zero
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	- Depositi liberi: semestrale a tasso equivalente
	- Depositi vincolati a 3, 6, 12 mesi: semestrale e, a richiesta, alla scadenza del vincolo a tasso nominale annuo non inferiore allo 0,05% (tasso annuo effettivo da capitalizzazione 0,05%)
	- Deposito non movimentato da oltre un anno con saldo inferiore ad Euro 100: interessi non vengono corrisposti

SPESE

SPESA PER SINGOLA SCRITTURA.....	:	1,00	EURO
PER INVIO COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA.....	:	3,00	EURO
RECUPERO COSTO LIBRETTO.....	:	15,00	EURO
PRATICHE AMMORT. E RILASCIO DUPLICATI.....	:	50,00	EURO
PER RICERCHE DI DOCUMENTAZIONE.....	:	25,00	EURO
SPESA MINIMA TRIMESTRALE.....	:	15,00	EURO
SPESA MASSIMA TRIMESTRALE.....	:	50,00	EURO
SPESE DI ESTINZIONE.....	:	00,00	EURO

VALUTE SUI VERSAMENTI

VERSAMENTO CONTANTE.....	:	STESSO GIORNO DEL VERSAMENTO
VALUTE SUI PRELEVAMENTI.....	:	STESSO GIORNO DEL PRELEVAM.

IMPOSTE DI BOLLO SU LETTERA CONTRATTO: NELLA MISURA PREVISTA TEMPO PER TEMPO DALLA NORMATIVA VIGENTE
RITENUTA FISCALE ATTUALMENTE PARI AL 27%

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO FRA BANCA E CLIENTE

Ufficio reclami della Clientela.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della banca e, qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 60 giorni – o 90 giorni in caso di reclamo relativo ai servizi di investimento – ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Correntista, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Correntista può far ricorso all'Ombudsman – Giuri bancario, sempreché l'oggetto della controversia non sia superiore a 50.000 euro e la stessa non sia già stata portata all'esame dell'Autorità Giudiziaria, o di un Collegio Arbitrale, o di un Organismo Conciliativo.

Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela.

E' in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi del Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto.

Poteri di rappresentanza.

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

La revoca e la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché la rinuncia da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non siano in ogni caso trascorsi tre giorni bancariamente lavorativi dal ricevimento della stessa. Quanto precede vale anche quando la revoca, la modifica e la rinuncia siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, rese di pubblica ragione, o comunque divenute cognite alla Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. In deroga all'articolo 1726 codice civile, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocazioni, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma II.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa e, ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari.

Il Cliente ratifica, senza alcuna eccezione ad opporre, gli atti e le operazioni eventualmente compiuti dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati in situazioni di eccesso rispetto alle facoltà loro conferite.

Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto.

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

I cointestatari rispondono in ogni caso in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare per qualsiasi ragione, atto o fatto anche di un solo cointestatario, con particolare riguardo alle obbligazioni derivanti da concessioni di fido.

Diritto di garanzia.

La Banca è investita del diritto di pegno e di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che le pervengano successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori ad una volta e mezzo il predetto credito.

Compensazione.

Quando tra la Banca ed il Cliente esistono più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'articolo 1186 codice civile, od al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento e senza obbligo di

preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente. (La clausola non trova applicazione nei **confronti dei Consumatori**)

Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'articolo 11 sino a concorrenza dell'intero credito risultante anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

In deroga agli artt. 1193 e 1194 codice civile, la Banca ha piena facoltà di imputare i pagamenti effettuati dal Cliente o le somme comunque incassate da terzi a estinzione o a decurtazione di una o più obbligazioni del Cliente stesso.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, nel rispetto dei criteri e modalità stabilite dall'art. 118 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e relative modifiche ed integrazioni. Resta fermo il diritto del Cliente di recedere dal rapporto nei termini previsti dall'art. 118 del Testo Unico Bancario, senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Controversie e Foro giudiziario.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto ed all'utilizzazione dei Servizi in esso regolati è competente in via esclusiva il Foro di Bologna, se il Cliente è un "Professionista"; quello di residenza o domicilio eletto del Cliente se lo stesso è un "Consumatore".

NORME PER I LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO LIBERI

Art. 1

I depositi effettuati sui libretti di risparmio sono regolati dalle presenti norme e ad essi si applicano le condizioni economiche indicate nel contratto.

Art. 2

Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.

Se è al portatore è tale anche se intestato al nome di una persona od ente o in altro modo contrassegnato.

Art. 3

I versamenti ed i prelievi sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso lo sportello emittente il quale provvede alle relative annotazioni.

Art. 4

Se il libretto è al portatore, la **Farbanca SpA Banca Telematica** (in seguito denominata "Banca") considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso; essa non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso, e ciò anche nel caso di prelievo di somme superiori al disponibile a vista.

In conformità all'art. 1997 C.C. il credito risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente.

Art. 5

Se il libretto è nominativo i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto od al suo rappresentante debitamente legittimato. E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente. Tale facoltà, per i superstiti, non cessa in caso di morte del cointestatario.

Art. 6

Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato sul libretto dalla Banca.

Art. 7

Gli interessi sono capitalizzati al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed annotati sul libretto in occasione della prima presentazione successiva alla capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.

Qualora il deposito non abbia avuto movimentazione da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 100 Euro, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale ai sensi degli artt. 119 e 161, 2° comma, del D.Lgs. 119/93, n. 385, e delle relative disposizioni di attuazione.

Per i libretti al portatore la comunicazione periodica annuale, relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione, per 12 mesi, dei portatori/esibitori, che debbono ritirarla presso la filiale emittente.

Art. 8

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore, per libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto, per i libretti nominativi, devono farne denuncia scritta alla dipendenza emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi in materia di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari.

Art. 9

Il libretto presentato per l'estinzione o per la rinnovazione è ritirato dalla Banca.

Art. 10

Se il libretto è a firme disgiunte, cioè con facoltà di prelevare separatamente, ciascun cointestato può operare singolarmente senza che sia necessaria la presenza o la firma dell'altro o degli altri intestatari; gli intestatari del libretto si impegnano altresì in solido a restituire a semplice richiesta della Banca, eventuali somme non dovute e/o erroneamente accreditate. In particolare si afferma e conviene che con firme disgiunte di uno solo degli intestatari del libretto, può essere ritirato anche l'intero ammontare del libretto con pieno esonero, per ciò, di ogni responsabilità della Banca, nel senso che ciascuno degli intestatari dovrà essere considerato come creditore solidale verso la Banca a termini dell'Art. 1292 del C.C.